

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Rimorchiatori Napoletani Srl



PARTE SPECIALE E

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di illecita provenienza

INDICE

Parte Speciale E

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | PREMESSA..... | 2 |
| 2. | I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA..... | 2 |
| 3. | AREE A RISCHIO..... | 5 |
| 4. | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO..... | 6 |
| 4.1 | Divieti | 6 |
| 4.2 | Principi generali di controllo | 8 |
| 4.3 | Protocolli Specifici di controllo | 8 |
| 5. | ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 8 |

1.....

PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo cui tutti i Destinatari di Rimorchiatori Napoletani Srl dovranno conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati di seguito richiamati e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale E del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo;
- Codice Etico;
- Procedure Operative;
- Procure.

Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2.....

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L'art. 25 octies prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Il legislatore ha disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale. Tale norma prevedeva a carico degli enti la responsabilità e le sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell'ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall'art. 3 della medesima legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 25 octies, l'ente sarà punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito soltanto "nazionale".

La finalità comune delle norme poste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter del c.p. è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine:

- di evitare la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
- di agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;

La principale tra le fattispecie indicate dall'art. 25 octies è quella di Riciclaggio prevista dall'art. 648 bis del codice penale, che sanziona la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'art. 25 octies contempla poi anche il reato di Ricettazione, che sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Assume infine oggi rilievo ai fini del Decreto il delitto di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che, in via residuale rispetto ai reati sopra menzionati, punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Quanto all'oggetto materiale, presupposto comune alle tre fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un risultato economico (denaro, beni od altre utilità) illecito, tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e le altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene (e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso).

Quanto alla tipologia di reato presupposto della ricettazione, di riciclaggio e di impiego di beni di provenienza illecita, il legislatore utilizza formule assai vaghe ("qualsiasi delitto" nell'art. 648 c.p., "delitto non colposo" nell'art. 648 bis c.p., "delitto" nell'art. 648 ter c.p.).

Ferma dunque restando l'esclusione delle contravvenzioni, possono costituire presupposto dei reati in esame tutti i delitti atti a generare flussi illeciti di denaro od acquisizioni illecite di beni: si pensi, in particolare, a quelli di rapina, sequestro, estorsione, traffico di armi o sostanze stupefacenti, corruzione, reati tributari, usura, reati finanziari, reati societari, frodi comunitarie, non escludendosi, come detto, nemmeno la possibilità di una ricettazione di beni provenienti, a loro volta, da ricettazione. Non si richiede, peraltro, che vi sia stato un accertamento in sede

giudiziaria della sussistenza del reato presupposto, né l'individuazione dell'autore del medesimo, potendo i delitti in esame configurarsi anche nel caso in cui risultino ignoti gli autori del fatto illecito presupposto.

A norma dell'art. 648, co. 3 – richiamato dagli artt. 648 bis, co. 4, e 648 ter, co. 4 – il reato sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile (ad esempio, perché minore) ovvero non è punibile (ad esempio, perché intervenuto un condono fiscale rispetto ad un reato tributario) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (ad esempio, la querela per un'ipotesi di appropriazione indebita). Non rilevano nemmeno le eventuali cause di estinzione del reato presupposto (quali, ad esempio, la prescrizione) intervenute dopo la commissione dei delitti in esame.

La differenza tra le tre fattispecie si delinea, anzitutto, con riferimento all'elemento oggettivo.

Il delitto di ricettazione richiede il compimento di condotte di acquisto, ricezione od occultamento: la prima ipotesi sussiste con riferimento ad ogni attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, che trasferisca il bene all'acquirente; la seconda ricomprende qualsiasi atto che comporti il trasferimento della disponibilità, anche solo temporanea, del bene; la terza, infine, implica il doloso nascondimento della cosa, ancorché temporaneo, dopo averla avuta nella disponibilità.

Ai sensi dell'art. 648, assume rilievo penale anche la condotta di chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare i beni, ossia l'intermediazione finalizzata al trasferimento del bene, senza peraltro essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente.

Il delitto di riciclaggio consiste nella sostituzione, nel trasferimento dei beni di provenienza illecita ovvero, comunque, nel compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni: si tratta, dunque, in virtù di tale ultimo riferimento, di reato a forma libera, che finisce col sanzionare qualsiasi attività consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto o l'individuazione del prodotto o del profitto di codesto reato. La giurisprudenza ammette peraltro, nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina, la configurabilità del riciclaggio per omissione, stante l'ampia formula di chiusura utilizzata dal legislatore per descrivere la condotta penalmente rilevante ("altre operazioni").

L'art. 2 del d.lgs. 231 del 2007 fornisce una articolata elencazione delle condotte che possono essere qualificate come riciclaggio, menzionando, in particolare, «la conversione o il trasferimento dei beni... l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi... l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni».

La fattispecie dell'art. 648 ter, infine, riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Incerto è, invero, il significato da attribuire al termine impiego, potendosi lo stesso intendere sia in senso restrittivo, ossia come investimento in vista del conseguimento di un'utilità, sia in termini più ampi, ossia come ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, indipendentemente dalla finalità dell'agente. Le citate attività economiche devono avere, si ritiene tuttavia, natura lecita, essendo il reato volto alla tutela del mercato legale connesso alla produzione e circolazione di beni e servizi.

Secondo la giurisprudenza, «le differenze strutturali tra i due reati debbono essere ricercate oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto

previsto dall'art. 648 bis c.p.: in altri termini, quando l'acquisto o la ricezione sono accompagnati dal compimento di operazioni o attività atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e delle utilità, non è configurabile il reato di ricettazione, ma si è in presenza del più grave reato dell'art. 648 bis c.p. In tale ottica, il più grave trattamento sanzionatorio previsto per il reato di riciclaggio si giustifica con la considerazione che l'attività volta a frapporre ostacoli alla identificazione dell'origine illecita dei beni comporta ovviamente un più difficoltoso accertamento della attività criminosa e rivela una più marcata propensione al delitto.

Quanto invece alla differenza tra riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita – che pure richiede la specifica idoneità della condotta a far perdere le tracce dell'origine illecita – si è evidenziato che il reato di cui all'art. 648 ter si caratterizza per il fatto che detta finalità deve essere realizzata attraverso la specifica modalità dell'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie: la norma è, dunque, in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e quest'ultimo lo è, a sua volta, con l'art. 648 bis.

3.

AREE A RISCHIO

Le aree considerate a rischio per la commissione dei reati di cui all'art. 25 – octies del Decreto Legislativo 231/2001 ed esposti nel precedente paragrafo, sono le seguenti:

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari
2. Approvvigionamenti di beni e servizi (comprese consulenze)
3. Gestione della manutenzione
4. Gestione di sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza
5. Gestione delle operazioni con parti correlate

Modalità esemplificative dei reati

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari

Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Nell'attività in oggetto il reato è configurabile nel caso in cui un soggetto apicale o dipendente della Società riceva denaro di provenienza delittuosa e, a fini di profitto per la Società, lo utilizzi per effettuare pagamenti (ad es., di consulenti), con modalità atte ad ostacolarne l'identificazione della provenienza.

2. Approvvigionamenti di beni e servizi (comprese consulenze) e 3. Gestione della Manutenzione

Ricettazione

Il reato è configurabile nel caso in cui un soggetto apicale o dipendente della Società acquisti beni provenienti da un qualsiasi delitto (per esempio, una partita di computers oggetto di furto o di truffa, oppure parti di rispetto o apparecchiature contraffatte), conoscendone l'illecita provenienza e al fine di conseguire un profitto per sé e/o per la Società.

4. Gestione di sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza

Ricettazione

Nelle attività di concessione degli omaggi è astrattamente configurabile il reato di ricettazione, ipotizzabile nel caso in cui la Società acquisti beni di provenienza illecita (ad es: una fornitura di orologi o di altri beni rubati o provento di truffa) per utilizzarli come omaggi.

5. Gestione delle operazioni con parti correlate

Riciclaggio

Tale ipotesi di reato si può configurare, ad esempio, qualora il dirigente di Rimorchiatori Napoletani Srl incaricato, riceva in pagamento da una società correlata somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Tale ipotesi di reato si può configurare, ad esempio, qualora un dirigente di Rimorchiatori Napoletani Srl incaricato delle vendite riceva da una società correlata in pagamento somme di denaro di provenienza illecita e le reimpieghi in investimenti finanziari per la Società.

4.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente, i Direttori, i Dirigenti, i Dipendenti in linea gerarchica operanti nelle aree a rischio, nonché i Consulenti, i collaboratori, i Fornitori e i Partner (di seguito definiti i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto – a carico dei suddetti Destinatari – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

4.1 DIVIETI

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** di:

- trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo improprio;

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Società in assenza di poteri formalmente attribuiti od esorbitando dai poteri attribuiti;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte e degli istituti di credito utilizzati o nei confronti di strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso / da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati ovvero non in linea alle prassi vigenti in ambito locale ed ai prezzi di mercato;
- effettuare operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- assegnare contratti di fornitura o di subappalto in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza, convenienza ed economicità dell'operazione di acquisto;
- assegnare incarichi / mandati a persone o società che non presentino requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- tenere un comportamento non corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica di fornitori/clienti, anche stranieri;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili mediante il pagamento di provvigioni superiori a quelle di mercato oppure di provvigioni inesistenti in tutto o in parte;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, all'usura, ecc.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Tutte le aree a rischio devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo:

- Principi etico-comportamentali: disciplinati nella presente Parte Speciale e/o nel Codice Etico.
- Procedure Operative e protocolli specifici di controllo: si tratta di regole formali o prassi consolidate idonee a definire ruoli, responsabilità, sistema autorizzativo, modalità operative e attività di controllo cui attenersi per lo svolgimento delle attività aziendali, ivi incluse quelle sensibili.
- Tracciabilità e verificabilità ex post: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'area a rischio deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.
- Procure: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4.3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

In relazione alle seguenti aree a rischio:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Approvvigionamenti di beni e servizi (comprese consulenze)
- Gestione della manutenzione
- Gestione di sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione delle operazioni con parti correlate

si rimanda al paragrafo 4.3 della Parte Speciale A, per l'analisi dei relativi protocolli di controllo.

5..... I

STRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza;

- vigilare sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio;
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente con il supporto delle altre funzioni competenti il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni – normative e procedurali – rilevanti in materia di prevenzione dei fenomeni di ricettazione e riciclaggio;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- sovrintendere alla somministrazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale ritenuto esposto al rischio di ricettazione e riciclaggio;
- avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, ove ritenuto necessario, di specifiche professionalità esperte nella materia al fine di approfondire e puntualizzare i temi di interesse.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati in esame.